

Nuova polizza per la CCV

Testo della Polizza di responsabilità civile terzi a copertura della CCV, proposto dalla Borghini-Cossa e C. Assicurazioni

Dopo aver esaminato le varie polizze pubblicizzate da diverse assicurazioni, sottoponiamo ai nostri lettori quella proposta dalla Borghini - Cossa e C., in quanto la più completa oggi sul mercato. Questa polizza è peraltro emessa da una tra le più importanti compagnie di assicurazioni italiane.

Riteniamo quindi di fare un utile servizio pubblicandola per intero, con interessanti commenti inseriti ad ogni punto essenziale.

DEFINIZIONI

Organizzatore di viaggi:

qualunque persona che, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno, assuma l'impegno di procurare ad un'altra persona, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.

Intermediario di viaggi:

qualunque persona che, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno, assuma l'impegno di procurare ad un'altra persona, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o più servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi.

Viaggiatore (Cliente):

qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni come sopra definite, sia che il contratto venga stipulato o che il prezzo venga pagato da Lei o da chi per lei, sia che ne usufruisca gratuitamente.

(E' stata inserita questa integrazione al testo della C.C.V. per togliere ogni dubbio sulla risarcibilità dei danni subiti da chi viaggia gratuitamente (educational, giornalisti, parenti etc.).

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile

derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i Clienti, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso allo svolgimento dell'attività sopraindicata, compresi i danni provocati dalle persone di cui l'Assicurato debba rispondere.

La garanzia comprende i danni, conseguenti a sottrazione, distruzione, deterioramento dei bagagli, oggetti personali e cose in genere dei Clienti (ivi compresi gli autoveicoli presi in consegna o custodia) escluse le cose trovantis nell'abitacolo degli autoveicoli, nonché denaro e titoli.

(Si è ritenuto indispensabile estendere la garanzia a tutti i terzi in generale e non solo ai Clienti come dice la C.C.V. Sono esclusi dalla garanzia solo denaro e titoli mentre sono compresi i gioielli che sono in genere esclusi da queste garanzie).

2) La garanzia non vale per la responsabilità derivante all'Assicurato quando esso assuma la qualifica di vettore in conseguenza sia dell'impiego di mezzi di trasporto proprio che di terzi.

La garanzia peraltro, indipendentemente da tale qualifica, comprende i danni provocati ai Clienti da terzi incaricati di effettuare in tutto o in parte la esecuzione del viaggio, qualo-

ra risulti che l'Assicurato non ha agito da organizzatore di viaggi diligente nella scelta dell'effettivo esecutore del trasporto.

Per quanto riguarda i danni subiti dai Clienti in occasione di viaggi aerei, anche charters, effettuati sia su aeromobili di proprietà di società di traffico regolare sia su aeromobili di proprietà di società di navigazione aerea che non effettua traffico regolare, la garanzia è operante sempreché gli aeromobili e le società di navigazione italiane ed estere siano autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri e viene prestata dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco di ogni singolo tratto di viaggio aereo e con un massimale per sinistro pari al doppio di quello indicato in polizza.

(Sono così assicurati anche quei charters i cui contratti di noleggio fanno assumere all'Agente di Viaggio la figura, temporanea e formale, di vettore.

E' assicurato il rischio volo su qualsiasi aereo e, considerato che questi danni possono essere molto pesanti, IL MASSIMALE DI GARANZIA VIENE RADDOPPIATO).

3) La garanzia non comprende la responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio dei servizi di allog-

è tempo di...

vacanze mare sub,
hughada / seychelles /
filippine / maldiva /
laccadive /
madagascar / fiji /
micronesia / tuamotu /
mexico / honduras /
cayman / santo
domingo / israele /
galapagos,
vacanze vela, piccole
antille, vacanze nuovi
orizzonti, nord yemen /
rajasthan / orissa /
urss / africa occidentale / colombia / argentina / spedizioni sahariane,
vacanze overseas, baja california e messico / la costa del brasil / cina /
nord yemen / argentina cile e isola di pasqua / galapagos e colombia /
polinesia / guatemala honduras e panama, vacanze caraibi, st. lucia /
martinique / barbados, vacanze inverno sci, san martino di castrozza /
santa caterina di valfurva / madonna di campiglio, alivacanze superlondra,
londra / scozia, vacanze di studio, gran bretagna / francia / spagna /
germania, vacanze villaggi estate, ustica / favignana / arbatax / tropea...



...vacanze con il pallino

VACANZE srl



Milano - via Rastrelli, 2 - tel. 874491 - 802903 Roma - via Torino, 29 - tel. 4799741 - 483457 Bologna - via Zamboni, 56 - tel. 263874

gio o di altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio.

4) Sono considerati terzi gli accompagnatori designati dall'Assicurato e in genere tutti i suoi dipendenti non soggetti all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in quanto non debbano, per fatto proprio, rispondere degli eventi dai quali essi abbiano riportato lesioni o altri danni.

Sono considerati terzi anche i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i legali rappresentanti dell'Assicurato, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) dell'Art. 3) delle Condizioni generali di Assicurazione per i danni da essi subiti in qualità di viaggiatori e in quanto per gli stessi sia esperibile azione di rivalsa verso il responsabile.

(Sono importantissime deroghe alle Condizioni Generali di polizza con le quali si è voluto allargare in modo notevole la figura del «terzo» indennizzabile ai sensi della polizza).

5) La Società è surrogata, fino a concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni, impegnandosi il predetto a fornire documenti ed informazioni, tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa.

6) A deroga dell'Art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale per i danni verificatisi in qualsiasi parte del mondo, fatta eccezione per quelli conseguenti ad eventi bellici avvenuti in territori trovatisi in stato di guerra dichiarata o non dichiarata o di guerra civile.

(La garanzia è estesa a tutto il Mondo, compresi anche i paesi in stato di guerra; sono esclusi solo i danni causati direttamente da eventi bellici).

7) Poiché, relativamente ai danni subiti dai Clienti, la presente assicurazione è specificamente riferita alle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla Convenzione Internazionale di Bruxelles «contratto di viaggio», sottoscritta dall'Italia nell'aprile 1970 e ratificata dal Governo Italiano con Legge 27 dicembre 1977 n. 1084, la relativa garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, fermo quanto previsto dall'art. 2) - ultimo comma - delle presenti Condizioni Particolari, ma con i limiti indicati nella Convenzione stessa e più precisamente del corrispettivo in Lire Italiane:

A - per le responsabilità derivanti dall'organizzazione dei viaggi:

Franchi oro 50.000 - per ogni persona che abbia subito lesioni corporali.

Franchi oro 2.000 - per ogni persona in relazione a danni materiali a cose ed animali.

Franchi oro 5.000 - per ogni persona in relazione a pregiudizi economici diversi dai precedenti.

B - per le responsabilità derivanti dall'intermediazione dei viaggi:

Franchi oro 10.000 - per ogni persona che abbia subito lesioni corporali o danni materiali a cose ed animali o pregiudizi economici diversi dai precedenti.

(Data la grande incertezza nella valutazione del Franco Oro menzionato nella C.C.V. e le forti oscillazioni di cambio, per maggior sicurezza i massimali sono stati espressi nei termini voluti dalla Convenzione ed entro i massimali di polizza che sono molto elevati e di assoluta tranquillità).

8) Per ogni danno materiale a cose ed animali dei Clienti e per ogni pregiudizio economico agli stessi arrecato, la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di L. 100.000 per ogni sinistro e per ogni danneggiato, col massimo di L. 2.000.000 per ogni sinistro. Inoltre se al momento del sinistro le cose danneggiate si trovassero coperte da polizze di assicurazione di altri rami, la garanzia sarà operante soltanto per la parte di danno che eventualmente eccedesse i

valori coperti dalle predette polizze di assicurazione sino a concorrenza dei limiti previsti dall'art. 7) delle presenti Condizioni Particolari; in tal caso e semprechè le polizze in questione prevedano la clausola di rinuncia alla rivalsa, la predetta franchigia si intenderà inoperante.

(Per evitare che un elevato numero di persone danneggiate nello stesso sinistro porti la franchigia a carico dell'Assicurato a cifre molto alte, la medesima è stata plafonata a L. 2.000.000).

9) L'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro dei massimali indicati in polizza e con l'applicazione di una franchigia fissa di lire 500.000 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città Vaticano e Repub-



ROBINSON CLUB CALABRIA



ROBINSON CLUB CRETA



ROBINSON CLUB CORFU



ROBINSON CLUB PALMA



ROBINSON CLUB COSTA DEL SOL



ROBINSON CLUB KENIA



ROBINSON CLUB CORSICA

**PORTOGALLO/MADEIRA
VENEZUELA/TUNISIA...**

41.120 giorni di soggiorno per l'estate 1979 da:

ati
viaggi

AGENZIA TURISTICA ITALIANA

20123 Milano
Via Sassoterrato 2
Telefoni 5455241/2/3/4/5
Telex 312274 ATITOURS

comet

MARI LONTANI

POLINESIA FRANCESE

Viaggi « liberi » di 19 o 27 giorni
per individuali o piccole comitive con soggiorni
a scegliere nelle isole di TAHITI -
MOOREA - BORA BORA - RAIATEA - HUAHINE -
RANGIROA - MANIHI

CARAIBI

Viaggi « liberi » di 12 o più giorni
per individuali o piccole comitive con soggiorni
a scegliere nelle isole di SAN JUAN
PUERTORICO - ST. CROIX - BARBADOS -
GIAMAICA - ARUBA

TANZANIA

(soggiorni e fotosafari + soggiorno)
durata di 10 e 17 giorni
Partenze: 11 e 25 gennaio
8 e 22 febbraio
8 e 22 marzo
5 e 12 aprile

SRI LANKA

(soggiorni e tours + soggiorno)
durata di 12 e 19 giorni
partenze: 11 gennaio, 6 e 20 febbraio,
13 marzo, 10 aprile

ISOLE MALDIVE

(soggiorni)
durata 12 o 19 giorni
partenze: 16 gennaio, 6 e 20 febbraio,
13 marzo, 10 aprile

INVERNO RUSSO

MOSCA (5 giorni)

partenze: 7/1, 11/2, 11/3, 18/3

LENINGRADO / MOSCA (7 giorni)

partenze: 5/1, 2/2, 2/3, 13/4

LENINGRADO / TALLIN / MOSCA (8 giorni)

partenze: 4/3 e 5/4

KIEV / LENINGRADO / MOSCA (8 giorni)

partenze: 10/4

LENINGRADO / MOSCA e ASIA CENTRALE

(12 giorni)
partenze: 18/3 e 8/4

COMET / ROMA

Via Molise 7
Tel. 4754549 - 4750995 - 4750325 - Telex 611082

COMET / MILANO

Viale Tunisia 40 - Tel. 6597338 - 6572209

TORINO / Rappresentanze -
c/o PROMOTOUR
Tel. 3096367 - Telex 22107

comet e'

l'alternativa

blica di San Marino.

10) La garanzia comprende altresì la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e collaboratori in genere. Nel caso in cui l'Assicurato affidasse a terzi eventuali lavori di manutenzione e/o rinnovo dei suddetti locali e delle relative attrezzature, la garanzia opera per la Responsabilità Civile a lui incombente nella sua qualità di committente dei lavori stessi.

Si assicura inoltre la Responsabilità Civile derivante allo Assicurato:

— da attività accessorie quali per esempio, quelle svolte per fini promozionali, pubblicitari e di pubbliche relazioni che si tengono anche al di fuori degli uffici dell'Assicurato;

— dalla partecipazione a fiere, mostre e dall'allestimento di stands in grandi magazzini e/o negozi;

— dalla proprietà di cartelli ed insegne pubblicitarie.

Anche per tali attività è compresa la Responsabilità Civile per atti od omissioni commessi dai dipendenti e/o collaboratori dell'Assicurato dei quali quest'ultimo debba rispondere a sensi di legge.

Le garanzie di cui al presente articolo sono prestate fino a concorrenza per ogni sinistro dei massimali indicati in polizza, senza l'applicazione della franchigia prevista dal pre-

cedente art. 6).

11) La garanzia si estende alla Responsabilità Civile nei confronti dei Dipendenti soggetti all'Assicurazione obbligatoria INAIL per massimali pari al 50% di quelli previsti per la RCT.

(I punti 9-10-11 assicurano rischi non previsti dalla C.C.V. ma ai quali, comunque, gli Agenti di Viaggio, chi più chi meno, sono ugualmente soggetti).

12) Le condizioni Generali di Assicurazione che risultino incompatibili con quelle sopra riportate si intendono abrogate.

COMBINAZIONI DI MASSIMALI

(in milioni di lire)
Per sinistro 750 - 1.000 - 1.500 - 2.000
Per singola persona 75 - 100 - 150 - 200
Per danni a cose e animali 40 - 50 - 75 - 100

(Sono disponibili massimali molto elevati in quanto la particolare natura del rischio potrebbe causare danni particolarmente pesanti).

COSTI

Variano, ovviamente, in dipendenza dei massimali, del fatturato e a seconda se tour operator o dettagliante. Volendo fare un esempio: per i tour operators, questi variano da un minimo di L. 1.350.000 ad un massimo di L. 1.680.000 per ogni miliardo di fatturato e per la prima combinazione di massimali.

Per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere alla Borghini - Cossa & C. - Piazza Amendola 1 - Milano - Telefoni 496.280 - 435.895.

Novità Intercontinental

Forum Hotel a Tel Aviv

E' il nome nuovo del Grand Palace Hotel di Tel Aviv, entrato a far parte della catena degli Intercontinental. E' situato a 30 min. dall'aeroporto Ben Gourion e dispone di 327 stanze, a cui ne verranno aggiunte altre 200 agli inizi del '79.

Rinnovamento

dell'Intercontinental a Berlino

E' in progetto la ristrutturazione dell'hotel: le 350 camere verranno riarredate, come pure i vari saloni, uno dei quali conterrà 1000 persone. Tra l'altro sono state progettate altre 250 camere, la piscina, sauna e un Club sportivo.

Costruzione Intercontinental

a Singapore

La Pontiac Hotel Private Ltd ha stanziato 32 milioni di dollari per la costruzione di un

hotel di lusso con 450 camere che sorgerà su un'area di 3 acri lungo Tomlinson Road, nelle adiacenze dell'Handicraft centre. L'apertura è stata programmata per la fine dell'81. L'hotel avrà 9 piani, 4 ascensori di vetro nel centro dell'atrio, ristorante per 400 persone, piscina, sauna, bar e ristoranti con cucina locale, oltre a vari altri servizi.

BORGHINI-COSSA e C.

specialisti in
assicurazioni per
agenti di viaggi

80149 Milano - Tel. 496280
Piazza Amendola, 1